

ESERCIZIO E GESTIONE UNIFICATA DELLE ACQUE SRL - EGUA S.R.L. .
RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

Ai Soci della ESERCIZIO E GESTIONE UNIFICATA DELLE ACQUE SRL -EGUA S.R.L.

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società EGUA S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

1

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.

Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio



Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.



Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho altresì definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunta ad una conclusione in merito all'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale come dagli stessi indicato nella nota integrativa e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento; tali conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione, tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare l'eventualità che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento; in particolare richiamo



l'attenzione su quanto esposto nelle pagine 15 e 16 della Nota Integrativa del bilancio in cui si indica l'incertezza relativa agli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio derivanti dall'emergenza epidemiologica del COVID-19 e le correlate analisi in termini di continuità aziendale consistente essenzialmente in "rischio di richiesta di risoluzione anticipata dei contratti: seppur ad oggi la Società non abbia avuto alcuna richiesta di tal genere, la stessa e la filiera energetica per cui opera non siano sottoposti ad alcun genere di sospensione delle attività (quali ad esempio quelli previsti dal DPCM del 22 marzo 2020) e le attuali attività commerciali poste con i clienti non abbiano subite contrazioni, si valuterà in accordo con i propri legali di volta in volta la legittimità della richiesta ricevuta dai clienti, pertanto il rischio seppur possibile ad oggi risulta non quantificabile; rischio di credito a causa della riduzione dei volumi di affari da parte dei propri clienti: tenuto conto di quanto esposto al punto precedente, in tal caso la Società potrà in essere le adeguate procedure di recupero del credito e il rischio ad oggi non può essere quantificato ma si ritiene possibile.

Ad oggi, la situazione di emergenza sanitaria relativa alla diffusione pandemica del Sars-Cov-2 (cd. coronavirus), intervenuta successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, non ha prodotto effetti significativi sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società. Le attività operative e commerciali attualmente in corso non hanno subito rallentamenti percettibili riconducibili all'emergenza in oggetto e sono in linea con le previsioni aziendali. Pertanto, la continuità aziendale non appare minata da tale situazione." Come descritto nella nota integrativa, tale circostanza indica l'esistenza di un'incertezza significativa che tuttavia non fa sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come entità di funzionamento. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;



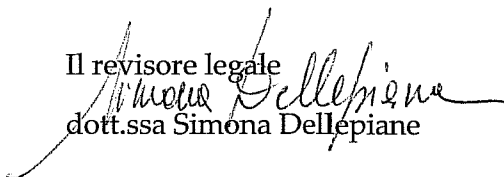
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Il bilancio al 31/12/2019 è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis c.c.

Come consentito dall'art. 2435-bis, l'organo amministrativo non ha redatto la relazione sulla gestione, dando le informazioni richieste dall'articolo 2428 c.c. numeri 3 e 4 in nota integrativa. Non posso quindi esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio al 31/12/2019.

Genova, 4 Maggio 2020

Il revisore legale

dott.ssa Simona Dellepiane